Alfredo Belisario
Notaio

REGISTRATO A
ROMA 3
il 07/03/2023
al n. 4470
Serie 1T
€ 200,00

Repertorio N. 5677
Raccolta N. 3623

VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno nove del mese di febbraio, in Formello (RM), in via di Santa Cornelia n. 9.

Innanzi a me **dottor ALFREDO BELISARIO**, notaio in Campagnano di Roma, con studio in Piazza Cesare Leonelli n. 7, iscritto al Collegio dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

si è presentato il signor:

Roberto Emilio Ettore Anzanello, nato a Milano il 8 maggio 1957, codice fiscale NZN RRT 57E08 F205Y, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della società:

- **"HEALTH ITALIA S.P.A."**, con sede in Formello (RM) in via di Santa Cornelia n. 9, capitale sociale Euro 20.978.097 (ventimilioninovecentosettantottomilanovantasette) deliberato Euro 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottomilanovantasette) sottoscritto e versato, partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 08424020967, REA RM - 1395079.

Il comparente suddetto dell'identità personale del quale io notaio sono certo, mi richiede di assistere all'assemblea dei soci della predetta società, per la parte straordinaria, che si riunisce oggi, in questo luogo, in prima convocazione, essendo le ore nove e trenta minuti e di redigerne verbale.

PARTE PRIMA

Presidenza dell'Assemblea - Apertura dei lavori

Comunicazioni preliminari

Informativa sullo svolgimento - Costituzione

Avendo io notaio aderito alla richiesta, il comparente assume ai sensi di legge e di statuto, la presidenza dell'Assemblea e dà atto che:

1) l'assemblea è stata **convocata**, ai sensi di legge e di statuto, in data 25 (venticinque) gennaio 2.023 (duemilaventitre) a mezzo avviso pubblicato sul quotidiano Il Mattino, nonché sul meccanismo di diffusione "EMARKET SDIR" e sul sito internet della società "https://www.healthitalia.it/", nella sezione "Investor Relation", e di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società;

2) è presente, personalmente o per delega, **il 65,632% (sessantacinque virgola seicentotrentadue per cento)** del capitale sociale rappresentativo di numero 12.456.301 (dodicimilioniquattrocentocinquantaseimilatrecentouno) azioni con diritto di voto; l'elenco dei soci presenti in assemblea risulta dal documento che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**

3) il Consiglio di Amministrazione è presente, nelle persone di sé medesimo in qualità di Presidente, ed altresì in persona dell'Amministratrice Delegata Livia Foglia, e dei consiglieri

Pischeddu Oscar, Fisichella Chiara, Polidoro Paolo e Di Dio Andrea; risulta assente giustificato il consigliere Facchini Diego.
4) del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente D'Agostino Massimo, ed il sindaco effettivo Lombardo Paolo; risulta assente giustificato il sindaco effetivo Galdi Agostino.
il tutto come risulta dal foglio delle presenze del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, che al presente atto si allega sotto la lettera **"B"**, per formarne parte integrante e sostanziale;
5) ai sensi del codice in materia di protezione dei dai personali (decreto legislativo numero 196 del 2003 e s.m.i., e regolamento UE 2016/679), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Il Presidente informa altresì che la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di Health Italia S.p.A.;
6) secondo le risultanze della società e le comunicazioni ricevute è in vigore un **patto parasociale** rilevante ai sensi dell'art. 2341bis e 2341ter del codice civile, sottoscritto da azionisti rappresentanti il 20% circa del capitale sociale, avente ad oggetto un sindacato di voto e un sindacato di blocco. si rimanda sul punto al comunicato stampa diffuso in data 8 (otto) aprile 2.022 (duemilaventidue);
7) le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
8) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna e' di **euro 18.978.097** (diciottomilioninovecento-settottomilanovatasette) rappresentato da **numero 18.978.097** (diciottomilioninovecento-settottomilanovatasette) azioni ordinarie del valore nominale di 1 (uno) euro;
9) le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da borsa italiana;
10) ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, a partire dal momento in cui le azioni della società sono state ammesse alle negoziazioni sull'euronext growth milan, si è resa applicabile la "disciplina sulla trasparenza" come definita nel regolamento emittenti euronext growth milan adottato da borsa italiana, come di volta in volta modificato e integrato ("regolamento euronext growth milan"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi (come definiti nel regolamento medesimo);

11) ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto, le soglie fissate dal regolamento emittenti euronext growth milan quale "partecipazione significativa" (come definita nel regolamento stesso, pari al 5% – cinque per cento – o più del capitale sociale) è tenuto a comunicare tale situazione al consiglio di amministrazione della società, nei termini previsti dalla normativa applicabile. La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della disciplina sulla trasparenza;

12) dalle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dal consiglio di amministrazione della società ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, gli azionisti che partecipano in misura pari o superiore al 5% (cinque per cento), al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto e che verranno riportati in verbale, sono i seguenti:

Azionista diretto	**Numero azioni**	**Quota % su capitale ordinario**
SORGIVA HOLDING S.P.A.	5.606.534	29,54%
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO S.C.P.A.	2.390.914	12,60%
PFH S.R.L.	1.778.686	9,37%

13) riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

14) tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla relativa discussione. Con il consenso dei partecipanti all'assemblea, il Presidente dichiara che si ometterà la lettura della documentazione inerente all'ordine del giorno, dato che la stessa è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari ed è a disposizione di tutti gli intervenuti.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente fornisce all'adunanza le regole operative di svolgimento dei lavori e informa i presenti che:

a)per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea, alcuni dipendenti e collaboratori della società, che assistono il Presidente nel corso della riunione assembleare;

b)prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto possono **chiedere la parola** una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in discussione e ciò fino a quando non sia dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa;

c)i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto possono presentare le richieste di intervento, presso la segreteria

dell'assemblea (dott. Marco Chimirri). La parola verrà data secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
d)è fissata per ciascun intervento, la durata massima di tre minuti prima del termine dei quali si inviterà l'oratore a concludere;
e)al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento trattato, saranno fornite le risposte alle domande, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo di tempo limitato;
f) il presidente può rispondere direttamente alle domande ovvero può invitare gli altri soggetti chiamati ad assisterlo a dare le risposte richieste;
g) in relazione alla presentazione delle domande, non è applicabile l'art. 127-ter del T.U.F., relativo alle società quotate, e le risposte alle domande verranno pertanto fornite durante l'assemblea;
h) la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverra' per **alzata di mano** a chiusura della discussione sull'argomento stesso;
i) gli astenuti e i contrari dovranno fornire il proprio nominativo e numero dei azioni che rappresentano in proprio o per delega; si invita, pertanto, coloro che non intendano concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita;
l) i partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate.
Il presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti anche perché totalitaria, dichiara l'assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e di statuto ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, ed idonea a deliberare sul seguente

ordine del giorno:

" **1)** *Trasferimento della sede legale nel Comune di Roma e conseguente modifica dell'art. 2 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.*

2) *Modifiche dello Statuto sociale:*

2.1) Modifica dell'art. 6-Capitale sociale per richiamo della disposizione di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice civile.

2.2) Modifiche degli articoli 7-Azioni, 13-Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto, 14-Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti e 16-Competenze dell'Assemblea ordinaria, per allineamento alla nuova denominazione Euronext Growth Milan del mercato AIM Italia.

2.3) Introduzione dell'art. 20-Intervento mediante mezzi di telecomunicazione, per lo svolgimento a distanza delle adunanze assembleari.

2.4) Modifica dell'art. 23-Consiglio di Amministrazione per precisazione sulla applicazione del voto di lista.".

PARTE SECONDA

discussione e trattazione primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente prendendo la parola, chiarisce all'Assemblea, l'interesse e la convenienza per la società "HEALTH ITALIA S.P.A.", di **trasferire la sede legale** della società, da quella attuale posta nel Comune di Formello (RM), in via di Santa Cornelia n. 9, nel **Comune di Roma, in Via Antelao n. 2**, con **conseguente modifica dell'art. 2 (due) dello Statuto sociale.**
In particolare precisa e segnala che la sede sociale viene trasferita dal comune di Formello al Comune di Roma al fine di rafforzare la prossimità con gli investitori in un ambito territoriale coincidente con la capitale e che la sede amministrativa della società non subirà alcuna modifica, continuando a essere localizzata presso gli uffici di Formello; quindi viene successivamente registrata l'apertura di una unità locale.
Il Presidente dà atto che prende la parola il Collegio, in persona del Presidente, il quale dichiara che detta modifica, come esposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, persegue in pieno l'interesse della società e non arreca nocumento agli interessi dei soci e dei terzi e, pertanto, non vi sono ragioni ostative alla approvazione della delibera *de quo*.

PARTE TERZA

Deliberazione

Dopo ampia ed esauriente discussione, non avendo nessuno chiesto la parola il Presidente mette ai voti la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea della **"HEALTH ITALIA S.P.A."**,

DELIBERA

I. di **trasferire la sede legale della società, da quella attuale posta nel Comune di Formello (RM), in via di Santa Cornelia n. 9, al Comune di Roma (RM),** *ai soli fini dell'indicazione di cui all'art. 111-ter, disp. att., c.c.,* **in Via Antelao n. 2,** con conseguente modifica del relativo articolo 2 (due) dello Statuto societario. Per effetto della modifica l'art. 2 dello statuto sociale assumerà il seguente tenore letterale:

"Articolo 2 – Sede

La Società ha sede legale nel comune di Roma all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi, nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale. La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.".

II. di conferire ampio mandato all'Organo Amministrativo affinchè ponga in essere tutto quanto necessario od anche solo utile ed opportuno per l'esatta esecuzione della presente delibera.

PARTE QUARTA

Risultati della votazione

Il presidente dichiara che il primo argomento all'ordine del giorno viene approvato all'unanimità dei presenti con voto espresso per alzata di mano, senza nessun astenuto o dissenziente. Viene approvato con il voto favorevole del 65,632% (sessantacinque virgola seicentotrentadue per cento)
Del capitale sociale e da tanti soci che rappresentano 12.456.301 (dodicimilioniquattrocentocinquantaseimilatrecentouno) azioni con diritto di voto.
La deliberazione è assunta essendo le ore 10 (dieci) e 5 (cinque) minuti

PARTE QUINTA

Discussione del secondo argomento posto all'ordine del giorno

Il Presidente, procede alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, cedendo la parola all'Amministratrice delegata Livia Foglia, la quale chiarisce all'adunanza l'interesse della società, a modificare lo statuto sociale. Ella, con il consenso dei soci presenti in assemblea e come già ampiamente esposto dal Presidente, omette la lettura integrale all'adunanza della **relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione già oggetto di pubblicazione sul sito internet della Società, che si allega al presente atto sotto la lettera "C"**, all'uopo esponendo gli elementi principali delle **proposte di modifica ed integrazione dello Statuto sociale**, e precisamente:
a) – la prima, riguarda l'introduzione, **all'art. 6 (sei) dello statuto**, di quanto già disposto dall'art.2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile. Ovvero la possibilità di escludere il diritto di opzione nel limite del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Con il decreto legge n. 76/2020, c.d. "decreto semplificazioni", l'Amministratrice delegata precisa che è stata difatti estesa tale possibilità anche alle società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, come Euronext Growth Milan. Il fine del decreto semplificazioni, continua, era difatti quello di rendere più agevole la capitalizzazione (o la ricapitalizzazione) delle società italiane, quotate e non, al fine di contrastare la crisi di liquidità delle imprese e, allo stesso tempo, prevenire un eccessivo squilibrio tra patrimonio netto e indebitamento delle società;
b) – la seconda proposta di modifica, incide sugli **articoli 7 (sette), 13 (tredici), 14 (quattordici) e 16 (sedici) dello statuto sociale**, ed è finalizzata a recepire in quest'ultimo gli adeguamenti regolamentari adottati da borsa italiana, per effetto del compimento delle operazioni di acquisizione del gruppo borsa italiana da parte di *euronext*, a seguito del quale sono state avviate le attività di rebranding dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti;

c) – la terza proposta di modifica statutaria riguarda **l'introduzione dell'art. 20 (venti) dello statuto sociale** che prevede la possibilità che le assemblee siano tenute esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione. Tale proposta di modifica, precisa l'Amministratrice delegata, ha l'obiettivo di garantire la massima flessibilità in relazione alle modalità di svolgimento delle assemblee. A tal proposito, Ella rammenta che il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 200 (duecento), ha espressamente ritenuto legittime "le clausole statutarie di S.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.;

d) – la quarta proposta riguarda l'introduzione di una precisazione **all'art. 23 (ventitré) dello statuto**, sull'applicazione del voto di lista. In particolare, l'Amministratrice delegata rammenta che tale articolo disciplina le modalità per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione tramite il deposito di liste di candidati. L'articolo prevede anche la possibilità di cooptazione in caso si renda necessario sostituire un membro del Consiglio di Amministrazione. In tale ultimo caso, continua l'Amministratrice delegata, si prevede che la cooptazione possa avvenire mediante candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Qualora tuttavia, ciò non sia possibile (es. perchè dalla lista di riferimento non ci sono più candidati disponibili) lo statuto demanda la scelta all'assemblea secondo le maggioranze di legge.

Orbene, l'Amministratrice delegata precisa che la proposta in discorso prevede che in questi casi non trovi applicazione la procedura del voto di lista.

A questo punto, il Presidente dà atto che prende la parola il Collegio, in persona del Presidente, il quale dichiara che detta modifica, come esposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, persegue in pieno l'interesse della società e non arreca nocumento agli interessi dei soci e dei terzi e, pertanto, non vi sono ragioni ostative alla approvazione della delibera *de quo*. Sempre il Presidente del Collegio Sindacale dichiara che per maggiore chiarezza dei presenti in assemblea, non solo nella verbalizzazione ma soprattutto nella deliberazione, sarebbe preferibile ed opportuno mettere in delibera le modifiche statutarie proposte separatamente, almeno per argomento tematico. Preso atto di tale richiesta del Collegio Sindacale, il Presidente dà atto che tutti i presenti concordano nell'uniformarsi a ciò e, pertanto, il secondo punto all'ordine del giorno è oggetto di quattro deliberazioni differenti,

secondo le quattro aree tematiche che giustificano le modifiche statutarie, come esposte in trattazione dall'Amministratore Delegato Livia Foglia.

PARTE SESTA

DELIBERAZIONE – RISULTATI DELLA VOTAZIONE

Prima Deliberazione

Dopo ampia ed esauriente discussione, non avendo nessun altro chiesto la parola il Presidente mette ai voti la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea della **"HEALTH ITALIA S.P.A."**,

DELIBERA

– di modificare, come illustrato in trattazione, l'attuale **articolo 6 (sei)** dello Statuto Sociale risulta riformulato:

"Articolo 6 – Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta ad Euro 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottonovantasette) ed è suddiviso in n. 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottonovantasette) azioni del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuno.

Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ.";

– di conferire ampio mandato all'organo amministrativo affinché dia piena esecuzione alla presente delibera, compresa la facoltà di apportare al presente atto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che saranno eventualmente richieste anche dalle competenti autorità in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti, tra i quali il deposito del testo dello statuto sociale aggiornato alle modifiche testè effettuate.

Risultati della votazione

Il presidente dichiara che la prima delibera del secondo argomento all'ordine del giorno viene approvata all'unanimità dei presenti con voto espresso per alzata di mano, senza nessun astenuto o dissenziente.

Viene approvato con il voto favorevole del 65,632% (sessantacinque virgola seicentotrentadue per cento)

Del capitale sociale e da tanti soci che rappresentano 12.456.301 (dodicimilioniquattrocentocinquantaseimilatrecentouno) azioni con diritto di voto.

La deliberazione è assunta essendo le ore 10 (dieci) e 18 (diciotto) minuti

Seconda deliberazione

Dopo ampia ed esauriente discussione, non avendo nessun altro chiesto la parola il Presidente mette ai voti la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea della **"HEALTH ITALIA S.P.A."**,

DELIBERA

di modificare, come illustrato in trattazione, gli attuali articoli **7 (sette), 13 (tredici), 14 (quattordici) e 16 (sedici) dello statuto sociale**, risultano rimodulati come segue:

"Articolo 7 – Azioni

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa.

Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

*Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il **"TUF"**).*

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.";

"Articolo 13 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista

dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.";

"Articolo 14 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

*A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (**"Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"**), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).*

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.";

"Articolo 16 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del

Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
– cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.";
– di conferire ampio mandato all'organo amministrativo affinché dia piena esecuzione alla presente delibera, compresa la facoltà di apportare al presente atto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che saranno eventualmente richieste anche dalle competenti autorità in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti, tra i quali il deposito del testo dello statuto sociale aggiornato alle modifiche testè effettuate."

Risultati della votazione

Il presidente dichiara che la seconda modifica di cui al secondo argomento all'ordine del giorno viene approvato all'unanimità dei presenti con voto espresso per alzata di mano, senza nessun astenuto o dissenziente.
Viene approvato con il voto favorevole del 65,632% (sessantacinque virgola seicentotrentadue per cento)
Del capitale sociale e da tanti soci che rappresentano 12.456.301 (dodicimilioniquattrocentocinquantaseimilatrecentouno) azioni con diritto di voto.
La deliberazione è assunta essendo le ore 10 (dieci) e 18 (diciotto) minuti

Terza deliberazione

Dopo ampia ed esauriente discussione, non avendo nessun altro chiesto la parola il Presidente mette ai voti la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea della **"HEALTH ITALIA S.P.A."**,

DELIBERA

di aggiungere, come illustrato in trattazione, **l'art. 20 (venti) dello statuto sociale**, risulterà del seguente tenore letterale:

"Articolo 20 – Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati

il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. È pertanto necessario che:

- *sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;*
- *sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*
- *sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;*
- *vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.";*

– di conferire ampio mandato all'organo amministrativo affinché dia piena esecuzione alla presente delibera, compresa la facoltà di apportare al presente atto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che saranno eventualmente richieste anche dalle competenti autorità in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti, tra i quali il deposito del testo dello statuto sociale aggiornato alle modifiche testè effettuate."

Risultati della votazione

Il presidente dichiara che la terza modifica di cui al secondo argomento all'ordine del giorno viene approvato all'unanimità dei presenti con voto espresso per alzata di mano, senza nessun astenuto o dissenziente.Viene approvato con il voto favorevole del 65,632% (sessantacinque virgola seicentotrentadue per cento) del capitale sociale e da tanti soci che rappresentano 12.456.301(dodicimilioniquattrocentocinquantaseimilatrecentouno) azioni con diritto di voto.

La deliberazione è assunta essendo le ore 10 (dieci) e 19 (diciannove) minuti.

Quarta deliberazione

Dopo ampia ed esauriente discussione, non avendo nessun altro chiesto la parola il Presidente mette ai voti la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea della **"HEALTH ITALIA S.P.A.",**

DELIBERA

di modificare, come illustrato in trattazione, Per effetto, **l'art. 23 (ventitré)**, risulterà modificato come segue:

"Articolo 23 – Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza e di onorabilità rispettivamente previsti dall'art. 147-ter e dall'art. 147-quinquies del TUF.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano

la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e

- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo,

neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.
In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica. Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.
Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge. Pertanto, in tale ipotesi non sarà applicata la procedura del voto di lista.
Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.”
– di conferire ampio mandato all'organo amministrativo affinché dia piena esecuzione alla presente delibera, compresa la facoltà di apportare al presente atto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che saranno eventualmente richieste anche dalle competenti autorità in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti, tra i quali il deposito del testo dello statuto sociale aggiornato alle modifiche testè effettuate.”

Risultati della votazione

Il presidente dichiara che la quarta modifica di cui al secondo argomento all'ordine del giorno viene approvato all’unanimità dei presenti con voto espresso per alzata di mano, senza nessun astenuto o dissenziente.Viene approvato con il voto favorevole del 65,632% (sessantacinque virgola seicentotrentadue per cento) del capitale sociale e da tanti soci che rappresentano 12.456.301(dodicimilioniquattrocentocinquantaseimilatrecentouno) azioni con diritto di voto.
La deliberazione è assunta essendo le ore 10 (dieci) e 21 (ventuno) minuti.

PARTE SETTIMA

Chiusura dei lavori – Allegazione statuto aggionato

Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo altri chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea

essendo le ore dieci e venticinque minuti. Si allega **sotto la lettera "D" lo statuto della società aggiornato alle modifiche effettuate dalle superiori delibere** ai fini del deposito dello stesso presso il Competente Registro delle Imprese di Roma.
Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente, che lo ha approvato.
Esso consta di otto fogli scritti in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte da me notaio; ne occupa ventinove pagine per intero e sin qui della trentesima.
Si sottoscrive alle ore unidici.
F.to: Roberto Emilio Ettore Anzanello
F.to: Alfredo Belisario Notaio L.S

HEALTH ITALIA S.P.A.

HealtH ITALIA

Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 9 febbraio 2023
FOGLIO PRESENZE

AZIONISTA	CODICE FISCALE	In Delega (D) In Proprio (P)	Nome delegato	FIRMA
SORGIVA HOLDING S.P.A.	11173241008	P		
PFH SRL	03873260248	D	MASSIMILIANO ALFIERI	
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SCPA	97496810587	P		
REBIRTH S.P.A.	04501840161	P		
VALORE SALUTE SRL	12165001004	P	LIVIA BENIGNI	
MAZZOLA ANDREA	MZZNDR68M24F205W	D	MARTINA SPADARO	
FROSIO GIOVANNI	FRSGNN70B07A794U	D	MASSIMILIANO ALFIERI	
MASSULLO CRISTINA	MSSCST70P46H501K	D	DAVIDE LOMBARDO	
AZIENDA & FINANZA SRL	02340950605	P		
FOGLIA LIVIA	FGLLVI72E45H501N	P	LIV.	
CREMONINI GILA	CRMGLI74M67B107I	D	MASSIMILIANO ALFIERI	
MONIACI EMMA	MNCMME84D60C352W	P		
TOMASELLI RICCARDO	TMSRCR63L18H501J	P		
FARAGLIA SILVIA	FRGSLV85A56H282C	P		
FLAMMIA PIETRO	FLMPTR72M25H501E	D	LUCIANO DRAGONETTI	
ROMA FLAVIO	RMOFLV73B17E958S	D	LUCIANO DRAGONETTI	
SCANU KATIA	SCNKTA69A48H501W	P		
DI MARIO SABINA	DMRSBN67P41H501D	P		
SPADARO MARTINA	SPDMTN81L62H501Y	P		
ASTORI DANIELE	STRDNL62E26M089C	D	LUCIANO DRAGONETTI	
29 HOLDING S.R.L.	09551660963	D	MARTINA SPADARO	
RODINO' DEMETRIO	RDNDTR66T12H501W	/	/	
LOIZZI GERMANA	LZZGMN72B46H501R	/	/	

All. "A" oltre Racc. n. 3623

All. "B" alla Racc. n. 3623

HealtH
ITALIA

Assemblea straordinaria e ordinaria del 9 febbraio 2023

Foglio Presenze

Consiglio di Amministrazione

Roberto Anzanello	
Livia Foglia	
Oscar Pischeddu	
Diego Facchini	ASSENTE GIUSTIFICATO
Chiara Fisichella	
Andrea Di Dio	
Paolo Polidoro	

Collegio sindacale

Massimo D'Agostino	
Paolo Lombardo	
Agostino Galdi	ASSENTE GIUSTIFICATO

All. "e" alla Racc. n. 3623

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Assemblea degli azionisti del 9 febbraio 2023 (in prima convocazione) e del 10 febbraio 2023 (in seconda convocazione)

Signori Azionisti,
con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Il MATTINO in data 25 gennaio 2023 e in pari data sul sito Internet di Health Italia S.p.A. (la "Società" o "Health Italia"), è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede straordinaria e in sede ordinaria per il 9 febbraio 2023, in prima convocazione, e, ove occorra, per il 10 febbraio 2023, presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n.9, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Sede straordinaria

1. Trasferimento della sede legale nel Comune di Roma e conseguente modifica dell'art. 2 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifiche dello Statuto sociale
   2.1 Modifica dell'art. 6-*Capitale sociale* per richiamo della disposizione di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice civile.
   2.2 Modifiche degli articoli 7-*Azioni*, 13-*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto*, 14-*Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti* e 16-*Competenze dell'Assemblea ordinaria*, per allineamento alla nuova denominazione Euronext Growth Milan del mercato AIM Italia.
   2.3 Introduzione dell'art. 20-*Intervento mediante mezzi di telecomunicazione*, per lo svolgimento a distanza delle adunanze assembleari.
   2.4 Modifica dell'art. 23–*Consiglio di Amministrazione* per precisazione sulla applicazione del voto di lista.

Sede ordinaria

1. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e 2357ter del Codice civile. Delibere inerenti e conseguenti

Sede straordinaria
Primo punto all'ordine del giorno

Signori Azionisti,
siete stati convocati per discutere e deliberare la proposta di trasferire la sede sociale dal Comune di Formello, Via di Santa Cornelia 9, al Comune di Roma, in via Via Antelao 2, essendo volontà della Società di rafforzare la prossimità con gli investitori in un ambito territoriale coincidente con la capitale.

Conseguentemente, si propone di modificare l'art. 2 dello Statuto della Società, avente a oggetto l'indicazione della sede legale.

Nella seguente tabella viene confrontato il testo vigente dell'art. 2 dello Statuto sociale con il testo che risulterebbe per effetto dell'adozione della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione

Testo vigente	Testo proposto
Statuto **Health Italia S.p.A.**	**Statuto** **Health Italia S.p.A.**
Articolo 2 – Sede	Articolo 2 – Sede

La Società ha sede legale nel comune di Formello (RM) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. *[resto invariato]*	La Società ha sede legale nel comune di **Roma** ~~Formello (RM)~~ all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. *[resto invariato]*

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Health Italia S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto della relativa proposta di modifica dello Statuto sociale,

delibera

- di trasferire la sede legale dal Comune di Formello al Comune di Roma, con conseguente modifica dell'art. 2 dello Statuto sociale, dando atto, ai soli fini dell'indicazione di cui all'art. 111-ter, disp. att., c.c., che l'indirizzo ove viene attualmente posta la sede sociale è in Roma, Via Antelao n. 2.

- di autorizzare il Presidente a dare esecuzione alla deliberazione sopra assunta ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale ed allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.".

Secondo punto all'ordine del giorno

Signori Azionisti,
siete stati convocati per discutere e deliberare le proposte di modifica e integrazione delle seguenti disposizioni dello Statuto sociale di Health Italia S.p.A.

2.1 Modifica dell'art. 6-*Capitale sociale* per richiamo della disposizione di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice civile: si propone l'introduzione della disciplina di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, che prevede, anche per le società con azioni negoziate su mercati multilaterali di negoziazione, l'effettuazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione nel limite del 10% del capitale sociale, a condizione che sia inserita apposita clausola statutaria e che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni.

2.2 Modifiche degli articoli 7-*Azioni*, 13-*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto*, 14-*Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti* e *16-Competenze dell'Assemblea ordinaria*, per allineamento alla nuova denominazione Euronext Growth Milan del mercato AIM Italia: la proposta di modifica è finalizzata a recepire nello Statuto sociale gli adeguamenti regolamentari adottati da Borsa Italiana S.p.A. per effetto del compimento delle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V., a seguito del quale sono state avviate le attività di *rebranding* dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti. In particolare, il relativo Regolamento Emittenti AIM Italia è stato ridenominato in Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan" e la figura del Nominated Adviser è stata ridenominata in Euronext Growth Advisor. Si sottolinea quindi l'opportunità di aggiornare tutti i riferimenti alle precedenti denominazioni dei mercati e regolamenti di Borsa Italiana presenti nello Statuto sociale.

2.3 Introduzione dell'art. *20-Intervento mediante mezzi di telecomunicazione*, per lo svolgimento a distanza delle adunanze assembleari: si propone l'introduzione della possibilità che le Assemblee siano tenute esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione. Tale proposta di modifica è volta a garantire la massima flessibilità in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee della Società, anche tenuto conto della Massima n. 200 del Consiglio Notarile di Milano, che ha espressamente ritenuto legittime "le clausole statutarie di S.p.A. e di S.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

2.4 Modifica dell'art. *23–Consiglio di Amministrazione per precisazione sulla applicazione del voto di lista*: si propone di precisare che la procedura del voto di lista non si applica nei casi in cui alla nomina di candidati debba provvedere l'assemblea secondo le maggioranze di legge.

Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si riporta di seguito, per ciascuna disposizione statutaria oggetto di proposta di modifica, nella colonna a sinistra il testo vigente, mentre in quella a destra il nuovo testo proposto. In particolare, con riferimento al nuovo testo, si è proceduto come segue:
(a) le parole di cui si propone la soppressione sono evidenziate con carattere barrato; e
(b) le parole di cui si propone l'inserimento sono evidenziate con carattere grassetto.

Testo vigente	Testo proposto
Statuto **Health Italia S.p.A.**	**Statuto** **Health Italia S.p.A.**
Articolo 6 – Capitale sociale Il capitale sociale ammonta ad Euro 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottonovantasette) ed è suddiviso in n. 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottonovantasette) azioni del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuno. Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capi-tale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.	Articolo 6 – Capitale sociale Il capitale sociale ammonta ad Euro 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottonovantasette) ed è suddiviso in n. 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottonovantasette) azioni del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuno. Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capi-tale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. **In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ.**
Articolo 7 – Azioni Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.	Articolo 7 – Azioni Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").	Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato **Euronext Growth Milan** ~~AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale~~, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ~~("AIM Italia")~~.
Articolo 13 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedi-mento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.	Articolo 13 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull' **Euronext Growth Milan** ~~AIM Italia~~, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti **Euronext Growth Milan** ~~AIM Italia~~ come successivamente modificato. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti **Euronext Growth Milan** ~~AIM Italia~~ predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedi-mento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
Articolo 14 – Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti	Articolo 14 – Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo). Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia qua-le "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.	A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'**Euronext Growth Milan** ~~AIM Italia~~ trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento **Euronext Growth Milan** ~~AIM Italia~~ adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti **Euronext Growth Milan** ~~AIM Italia~~"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo). Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti **Euronext Growth Milan** ~~AIM Italia~~ quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti **Euronext Growth Milan** ~~AIM Italia~~) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti **Euronext Growth Milan** ~~AIM Italia~~) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.
Articolo 16 – Competenze dell'Assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: - acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "re-verse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; - cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia.	Articolo 16 – Competenze dell'Assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull' **Euronext Growth Milan** ~~AIM Italia~~, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: - acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "re-verse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti **Euronext Growth Milan** ~~AIM Italia~~; - cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti **Euronext Growth Milan** ~~AIM Italia~~.

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, an-che indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente di-sposizione statutaria.	La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari **Euronext Growth Milan** ~~AIM Italia~~ deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche ~~il~~ **l'Euronext Growth Advisor** ~~Nominated Adviser~~ e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti **Euronext Growth Milan** ~~AIM Italia~~, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, an-che indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari **Euronext Growth Milan** ~~AIM Italia~~, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente di-sposizione statutaria.
	Articolo 20 – Intervento mediante mezzi di telecomunicazione **L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. È pertanto necessario che:** **- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;** **- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;** **- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;** **- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.**
Articolo 20 – Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione *[...]*	Articolo ~~20~~ **21** – Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione *[testo invariato]*
Articolo 21 – Assemblee speciali *[...]*	Articolo ~~21~~ **22** – Assemblee speciali *[testo invariato]*
Articolo 22 – Consiglio di Amministrazione	Articolo ~~22~~ **23** – Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza e di onorabilità rispettivamente previsti dall'art. 147-ter e dall'art. 147-quinquies del TUF. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le li-ste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di con-vocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indi-pendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea. Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui	L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza e di onorabilità rispettivamente previsti dall'art. 147-ter e dall'art. 147-quinquies del TUF. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le li-ste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di con-vocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indi-pendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea. Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui

le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Risulteranno eletti: - i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e - il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica. Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il ca-so di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o de-cadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge. Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea deve essere con-vocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.	le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Risulteranno eletti: - i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e - il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica. Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il ca-so di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o de-cadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge. **Pertanto, in tale ipotesi non sarà applicata la procedura del voto di lista.** Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea deve essere con-vocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.
Articolo 23 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione *[...]*	Articolo ~~23~~ **24** – Convocazione del Consiglio di Amministrazione *[testo invariato]*
Articolo 24 – Quorum consiliari	Articolo ~~24~~ **25** – Quorum consiliari

[...]	*[testo invariato]*
Articolo 25 – Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione *[...]*	Articolo ~~25~~ **26** – Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione *[testo invariato]*
Articolo 26 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza *[...]*	Articolo ~~26~~ **27** – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza *[testo invariato]*
Articolo 27 – Sostituzioni degli amministratori *[...]*	Articolo ~~27~~ **28** – Sostituzioni degli amministratori *[testo invariato]*
Articolo 28 – Decadenza degli amministratori *[...]*	Articolo ~~28~~ **29** – Decadenza degli amministratori *[testo invariato]*
Articolo 29 – Poteri di gestione dell'organo amministrativo *[...]*	Articolo ~~29~~ **30** – Poteri di gestione dell'organo amministrativo *[testo invariato]*
Articolo 30 – Delega di attribuzioni *[...]*	Articolo ~~30~~ **31** – Delega di attribuzioni *[testo invariato]*
Articolo 31 – Direttore Generale *[...]*	Articolo ~~31~~ **32** – Direttore Generale *[testo invariato]*
Articolo 32 – Compensi degli amministratori *[...]*	Articolo ~~32~~ **33** – Compensi degli amministratori *[testo invariato]*
Articolo 33 – Rappresentanza *[...]*	Articolo ~~33~~ **34** – Rappresentanza *[testo invariato]*
Articolo 34 – Collegio Sindacale *[...]*	Articolo ~~34~~ **35** – Collegio Sindacale *[testo invariato]*
Articolo 35 – Revisione legale dei conti *[...]*	Articolo ~~35~~ **36** – Revisione legale dei conti *[testo invariato]*
Articolo 36 – Bilancio e utili *[...]*	Articolo ~~36~~ **37** – Bilancio e utili *[testo invariato]*
Articolo 37 – Scioglimento e liquidazione *[...]*	Articolo ~~37~~ **38** – Scioglimento e liquidazione *[testo invariato]*
Articolo 38 – Operazioni con Parti Correlate *[...]*	Articolo ~~38~~ **39** – Operazioni con Parti Correlate *[testo invariato]*
Articolo 39 – Disposizioni generali *[...]*	Articolo ~~39~~ **40** – Disposizioni generali *[testo invariato]*

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Health Italia S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto delle relative proposte di modifica e integrazione dello Statuto sociale,

delibera

- di approvare le proposte di modifica degli articoli 6, 7, 13, 14, 16, nonché l'introduzione dell'art. 20 dello Statuto sociale, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, secondo i contenuti ed il testo riportato nella relazione illustrativa, approvando integralmente per l'effetto il nuovo testo di Statuto sociale così come modificato;

- di conferire all'Organo Amministrativo ampio mandato e per esso al Presidente, affinchè possa depositare il testo dello Statuto sociale aggiornato alle modifiche testè effettuate e fare in genere tutto quant'altro riterrà necessario, od anche solo utile ed opportuno per la puntuale attuazione della presente delibera.

* * *

Sede Ordinaria
Primo punto all'ordine del giorno

Signori Azionisti,

siete stati convocati in data odierna in sede ordinaria per analizzare la proposta relativa all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile e dell'articolo 132 del TUF.

Con delibera assunta il 30 luglio 2021, questa Assemblea ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società. L'autorizzazione all'acquisto aveva durata di 18 mesi dalla data della suddetta delibera e, pertanto, è in scadenza alla data del 30 gennaio 2023, mentre l'autorizzazione alla disposizione venne concessa senza limiti temporali.
Appare opportuno che alla Società sia attribuita la facoltà di procedere all'acquisto di azioni proprie anche oltre il termine sopra indicato, continuando a sussistere i presupposti e le ragioni, in base alle quali venne richiesta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 30 luglio 2021 l'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie della Società.
Viene quindi proposto ai signori azionisti di deliberare una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini illustrati nella presente Relazione, previa revoca della delibera assunta il 30 luglio 2021 per la parte non ancora eseguita.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è richiesta al fine di attribuire alla Società una facoltà che potrà essere esercitata:

- disporre di azioni da cedere in attuazione di piani di compensi con assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni della Società (quali piani di stock grant, di stock option e, più in generale, piani azionari e piani di strumenti finanziari scambiabili con azioni della Società) in favore di esponenti aziendali, dipendenti e/o collaboratori;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società o per società dalla stessa controllate, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società o di società dalla stessa controllate;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nell'ambito di operazioni di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni al fine di incrementare la

partecipazione di Health Italia in società controllate, nel più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo;

- compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni proprie alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto anche in più tranche, di azioni ordinarie Health Italia, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Health Italia di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile (alla data della presente Relazione, detto limite è fissato in un quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2357, comma 3, c.c.).

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione alle finalità indicate al paragrafo 1 che precede, anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Health Italia ammonta a Euro 18.978.097,00 ed è suddiviso in n. 18.978.097 azioni di valore nominale pari a € 1,00 e la Società detiene direttamente o tramite le proprie controllate n. 152.110 azioni proprie pari allo 0,80% del capitale sociale.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.

Come sopra indicato al paragrafo 2., in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute da Health Italia, tenuto anche conto delle azioni ordinarie eventualmente possedute da società controllate, non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

4. Durata massima dell'autorizzazione richiesta.

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo massimo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui l'Assemblea degli Azionisti avrà adottato la relativa deliberazione.

L'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie acquistate a norma dell'articolo 2357 del codice civile è richiesta senza limiti temporali.

5. Corrispettivo minimo e massimo.

L'acquisto e la vendita di azioni proprie potranno essere effettuati, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili:

(i) ad un prezzo minimo non inferiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione;

(ii) ad un prezzo massimo non superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.

Tali limiti di prezzo potranno tuttavia non essere applicati nei casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione.

6. Modalità attraverso le quali potranno essere effettuate le operazioni di acquisto di azioni proprie.

L'effettuazione degli acquisti avverrà secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, che nell'acquistare le azioni proprie garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità all'art. 132 TUF, all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), alle modalità e nei limiti operativi del MAR, ivi incluse le Prassi di Mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR, del Regolamento (EU) 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dall'art. 144-bis, comma 1, del Regolamento emittenti (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria o della cessione di diritti reali o personali o prestito titoli – da eseguirsi sia direttamente sia per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione propone da ultimo all'Assemblea che le operazioni di disposizione delle azioni proprie siano effettuate in qualsiasi momento in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi e nelle forme ritenute più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia pro tempore vigenti e evitando che ordini di acquisto vengano inseriti nel mercato con modalità particolari che possano incidere significativamente sul processo di formazione dei prezzi o dar vita una pressione continua che soffochi la libera interazione di domanda e offerta o, ancora, con una precisa tempistica che risulti funzionale all'esecuzione di altre finalità non legittime.
L'emittente potrà delegare a un intermediario specializzato l'incarico di coordinare ed eseguire le operazioni su azioni proprie.

Si precisa che l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui alla presente proposta dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie eventualmente già possedute da Health Italia alla data della delibera assembleare autorizzativa.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso l'Amministratore delegato, anche a mezzo di delegati, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, nonché dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, stabilendo che:
(i) L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie avvenga per le seguenti finalità:

- *disporre di azioni da cedere in attuazione di piani di compensi con assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni della Società (quali piani di stock grant, di stock option e, più in generale, piani azionari e piani di strumenti finanziari scambiabili con azioni della Società) in favore di esponenti aziendali, dipendenti e/o collaboratori;*
- *dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società o per società dalla stessa controllate, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società o di società dalla stessa controllate;*

- *dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nell'ambito di operazioni di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni al fine di incrementare la partecipazione di Health Italia in società controllate, nel più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo;*
- *compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.*

(ii) L'autorizzazione è concessa per l'acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta eventualmente detenute in portafoglio dalla Società e dalle società controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società.
(iii) In conformità dell'art 2357, comma 1, del Codice civile, gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Inoltre, potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
(iv) L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è conferita per il termine massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile, ossia 18 (diciotto) mesi, come previsto dall'art. 2357, secondo comma del Codice civile, con facoltà del Consiglio di amministrazione e per esso dell'Amministratore delegato, di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.
(v) Gli acquisiti potranno essere effettuati ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dai rispettivi titoli nel giorno di negoziazione precedente alla data di ogni singola operazione, fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione.
(vi) L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è concessa senza limiti temporali. L'utilizzo ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, potrà avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della Società mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta, fermo restando che gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento del titolo.
(vii) Le operazioni di disposizione delle azioni ordinarie proprie in portafoglio dovranno essere effettuate in ogni caso nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

***

Formello (RM), 25 gennaio 2023

Health Italia S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Roberto Anzanello

Allegato "B" alla Racc. n. 3623

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società per azioni denominata: "**HEALTH ITALIA S.P.A.**" (la "Società").

Articolo 2 – Sede

La Società ha sede legale nel comune di Roma all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi, nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 – Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'assunzione, la gestione, nonché la compravendita di partecipazioni;
- il coordinamento finanziario ed amministrativo delle società controllate o partecipate anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie delle società partecipanti al gruppo e la realizzazione di servizi tecnici amministrativi e finanziari centralizzati;
- studio, ricerca e attuazione di programmi relativi a forme di assistenza sanitaria per conto di società di mutuo soccorso, casse, fondi, compagnie di assicurazione e riassicurazione, istituti di credito, aziende e qualunque altro ente che ne faccia richiesta; la società è attiva nel campo socio sanitario assistenziale per promuovere l'interesse di ogni persona ai temi della salute e della sanità, in modo diretto o indiretto, per il tramite di convenzioni specifiche con compagnie assicurative e/o fondi sanitari integrativi e/o società di mutuo soccorso; la società svolge attività informativa e di marketing sulla prevenzione e cura, fornisce servizi sanitari in favore dei propri clienti, fornisce informazioni sulle strutture di cura e promuove interventi di sostegno per visite mediche, ricoveri, interventi chirurgici e altri servizi socio assistenziali e sanitari;
- l'attività di formazione sulla sanità integrativa, può esercitare attività di coordinamento di rete vendita in campo sanitario e prestare ogni tipo di assistenza ai propri clienti attraverso centrali telefoniche e/o informatiche. Per il raggiungimento degli scopi sociali la società può: stipulare convenzioni con soggetti abilitati all'esercizio dell'attività assicurativa; stipulare polizze o convenzioni di assicurazione o di riassicurazione con compagnie di assicurative; stipulare convenzioni per la copertura sanitaria e socio assistenziale dei propri clienti in convenzione con i fondi sanitari integrativi (casse di assistenza sanitaria, fondi integrativi aziendali e società di mutuo soccorso); attuare ricerche e studi, curare pubblicazioni, organizzare seminari e campagne di diffusione su temi riguardanti la salute. Istituisce corsi e conferisce borse di studio nel settore assistenziale e previdenziale.
- progettazione, fornitura e vendita di software e hardware informatici, assistenza e consulenza informatica e sistemistica;
- formazione del personale anche mediante l'organizzazione di appositi corsi di istruzione;
- gestione in proprio o per conto terzi di centri di elaborazione dati;
- realizzazione di opere multimediali;
- realizzazione di studi grafici;
- progettazione e pianificazione di campagne pubblicitarie;

- realizzazione e montaggio di cartellonistica pubblicitaria in tutti i siti e luoghi all'uopo predisposti; ----------
- consulenza aziendale e nei processi di gestione aziendale, con particolare riguardo al settore della pubblicità, dell'advertising e del marketing anche avanzato e nel settore digitale, nonché ideazione, sviluppo, consulenza e prestazione di servizi manageriali, in conto proprio o per società o enti clienti; ----------
- progettazione e realizzazione di sistemi innovativi nella comunicazione, unitamente alla progettazione, alla realizzazione, all'acquisto, alla gestione, alla vendita o alla concessione in uso di prodotti, servizi, metodologie e tecnologie finalizzati allo sviluppo del business di aziende pubbliche e private, nonché ad ogni servizio di "direct marketing"; ----------
- realizzazione di servizi digitali di pubblicità e marketing; ----------
- organizzazione di manifestazioni ed eventi; ----------
- progettazione e realizzazione di stand e allestimenti per fiere e punti vendita, la ricerca e la fornitura di materiale promozionale; ----------
- predisposizione e fornitura diretta ed indiretta di servizi informatici, telematici, di marketing, di formazione e di supporto logistico integrato, per lo sviluppo del commercio sia tradizionale che elettronico di ogni altra attività, sia tramite internet o altre reti telematiche, che attraverso i canali tradizionali; ----------
- creazione e diffusione di comunicazione commerciale e pubblicità, di materiale editoriale in qualsiasi formato, anche digitale, di informazione in genere attraverso la trasmissione di testo, materiale audiovisivo e fotografico e altri dati, per mezzo di sistemi di telecomunicazione anche interattivi e/o supporti di memorizzazione per computer, quali ad esempio la gestione di informazioni su reti di comunicazione quali internet e/o social media; ----------
- prestazione di servizi di promozione e di pubblicità, nelle diverse forme e modalità consentite dalla legge e dal mercato; ----------
- assunzione di rappresentanze, agenzie e concessionarie, con o senza deposito, di tutti gli articoli inerenti all'oggetto sociale, nonché la gestione di materiali in ----------
deposito, anche senza mandati di rappresentanza; ----------
- ideazione, realizzazione, gestione e coordinamento di campagne di affiliazione sia tradizionali che on line; ----------
- attività editoriali sia tradizionali che in forma digitale; ----------
- la società potrà inoltre commercializzare in proprio o per conto terzi automezzi di ogni genere, commerciali, ad uso privato, detenere e noleggiare marchi e brevetti. ----------
La Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, produttiva, commerciale e finanziaria, che l'Organo Amministrativo ritenga necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale, ivi compresi l'assunzione di finanziamenti in genere e il rilascio di fidejussioni o di altre garanzie, l'assunzione di partecipazioni in altre Società, aventi oggetto simile o connesso al proprio, nonché la partecipazione ad associazioni, raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi. ----------
Si intende escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla legge come finanziaria e di ogni e qualsiasi attività in contrasto con i divieti di legge o che sia riservata ai sensi della normativa di legge o regolamentare presente e futura a soggetti diversi dalla presente Società. ----------

---------- **Articolo 4 – Durata** ----------

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060, e potrà essere

prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea degli Azionisti.

Articolo 5 – Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6 – Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta ad Euro 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottonovantasette) ed è suddiviso in n. 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottonovantasette) azioni del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuno.
Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.
In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ.

Articolo 7 – Azioni

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa.
Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.
Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**").
Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.
Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.

Articolo 8 – Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9 – Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili, o warrant nel rispetto delle disposizioni di legge.
La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 10 – Finanziamenti e conferimenti

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. ----------

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea. ----------

---------- **Articolo 11 – Identificazione degli azionisti** ----------

La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono sopportati in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia. La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico ----------

---------- **Articolo 12 – Recesso** ----------

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. ----

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni. ----------

--- **Articolo 13 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto** ---

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato. ----------

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. ----------

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e

3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. ----------

Articolo 14 – Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti ----------

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo). ----------

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società. ----------

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza. ----------

Articolo 15 – Convocazione e luogo dell'Assemblea ----------

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. ----------

L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia. ----

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa, in caso di motivi di urgenza su un quotidiano a diffusione nazionale. ----------

L'avviso di convocazione deve indicare: ----------

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; ----------
- la data e l'ora di prima convocazione dell'Assemblea e delle eventuali convocazioni successive; ----------
- le materie all'ordine del giorno; ----------
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. ----------

Nel caso in cui la Società dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può

stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento a ciascuno di tali casi. ----------

---------- **Articolo 16 – Competenze dell'Assemblea ordinaria** ----------

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. ---

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. ----------

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: ----------

- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; ----------

- cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. ----------

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. ----------

---------- **Articolo 17 – Competenze dell'Assemblea straordinaria** ----------

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. ----------

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile. ------

---------- **Articolo 18 – Quorum assembleari** ----------

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile. ----------

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive. ----------

---------- **Articolo 19 – Intervento all'Assemblea** ----------

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. ----------

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. ----------

Articolo 20 – Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. È pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Articolo 21 – Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiari non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge – ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno – il verbale dell'Assemblea è redatto da notaio.

Articolo 22 – Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all' Assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 23 – Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza e di onorabilità rispettivamente previsti dall'art. 147-ter e dall'art. 147-quinquies del TUF.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei

membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF. ----------

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano ---------

la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea. ----------

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. ----------

Risulteranno eletti: ----------

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e ---------
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. ----------

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. ----------

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge. Pertanto, in tale ipotesi non sarà applicata la procedura del voto di lista. ----------

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la

ricostituzione dello stesso.

Articolo 24 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede legale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 25 – Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 26 – Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri, quando a ciò non provveda l'Assemblea, il Presidente, ed eventualmente un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; può inoltre nominare un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente, ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 27 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione e il segretario.

Articolo 28 – Sostituzioni degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile.

Articolo 29 – Decadenza degli amministratori

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione della maggioranza dei nuovi amministratori nominati dall'Assemblea di cui al seguente capoverso.

L'Assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

Articolo 30 – Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 31 – Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 32 – Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 33 – Compensi degli amministratori

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea Ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Agli amministratori potrà inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 34 – Rappresentanza

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. ----------

---------- **Articolo 35 – Collegio Sindacale** ----------

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea. ----------

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. ----------

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo. ----------

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. ----------

Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. ----------

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum vitae professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea. -

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. ----------

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: ----------

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente; ----------

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. ----------

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza. ----------

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. ----------

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva

Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito. ----------

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. ----------

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. ----------

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

---------- **Articolo 36 – Revisione legale dei conti** ----------

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge. -------

---------- **Articolo 37 – Bilancio e utili** ----------

L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno. ----------

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge. ----------

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea. ----------

---------- **Articolo 38 – Scioglimento e liquidazione** ----------

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla Assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento. ----------

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci. ----------

---------- **Articolo 39 – Operazioni con Parti Correlate** ----------

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate. ----------

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora

i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. ----------

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della società. ----------

L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. ----------

Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura. ----------

---------- **Articolo 40 – Disposizioni generali** ----------

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni ed ogni altra disposizione applicabile tempo per tempo vigente. ----------

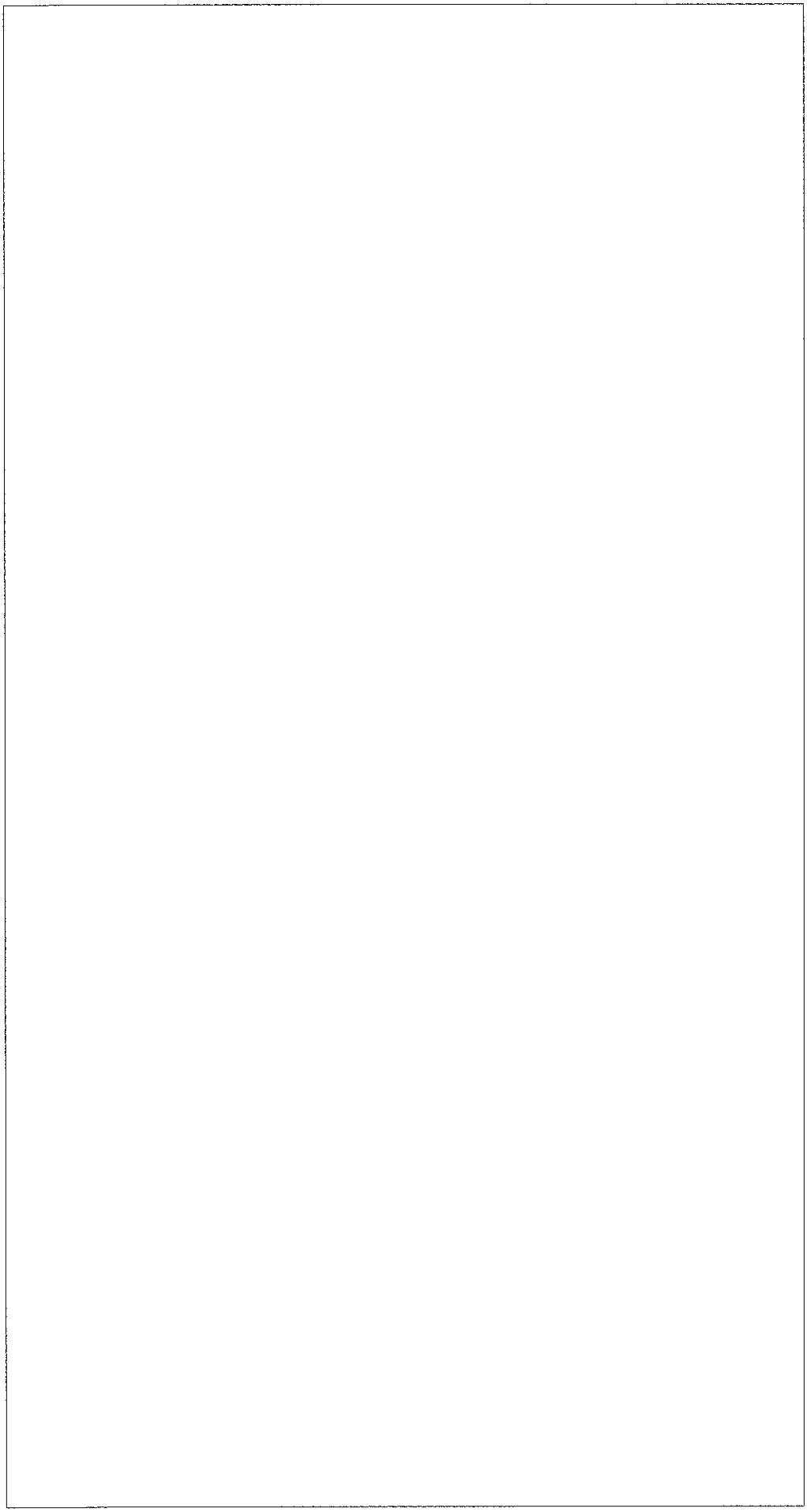

Io sottoscritto dottor Alfredo Belisario, Notaio in Campagnano di Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, attesto che la presente copia che consta di n. 25 fogli è conforme al suo originale firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Campagnano di Roma, 07 marzo 2023